



Regione Umbria

Giunta Regionale

APMI - Associazione delle Piccole e Medie Imprese CONFAPI

Perugia

apmiumbria@legalmail.it

Confcooperative Umbria

umbria@pec.confcooperative.it

Confindustria Umbria

info@pec.confindustria.umbria.it

CNA Umbria - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese

regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato Umbria

confartigianatoumbria@ticertifica.it

Rete Professioni Tecniche

info@pec.reteprofessionitecniche.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti di Perugia

archperugia@pec.aruba.it

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Terni

oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di
Perugia

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria



Regione Umbria

Giunta Regionale

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni

protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Ordine interregionale dei chimici e fisici Lazio Umbria Abruzzo e Molise

ordine.lazio@pec.chimici.org

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

collegio.perugia@geopec.it

Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Terni

collegio.terni@geopec.it

Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Perugia

collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia

collegioditerni@pec.cnpi.it

e p.c ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria
protocollo@cert.arpa.umbria.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

aslumbria1@postacert.umbria.it

C.a. DOTT.SSA MANUELA MAZZANTI - STRUTTURA COMPLESSA PSAL - PERUGIA

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2



Regione Umbria

Giunta Regionale

aslumbria2@postacert.umbria.it

Oggetto: D.Lgs. 102 del 30 luglio 2020. Obbligo presentazione relazione tecnica per stabilimenti/installazioni in cui sono presenti sostanze o miscele previste dall'art. 271, comma 7bis, del D.Lgs. 152/2006. Scadenza presentazione relazione 28/08/2021.

Con la presente nota informativa si ricorda che il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102 ha modificato il D.Lgs. 152/2006 introducendo il comma 7-bis nell'articolo 271 che regola le emissioni delle **sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene** (H340, H350, H360), delle **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata** limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e delle **sostanze estremamente preoccupanti** dal Reg. (CE) 907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list).

Le modifiche succitate impongono che:

- le sostanze pericolose per la salute sopra citate e le sostanze classificate come preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano le sostanze stesse;
- le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate il più possibile.

A queste modifiche sono legati quindi una serie di adempimenti che le aziende e le attività coinvolte dovranno completare con varie scadenze.

Fra questi adempimenti ricordiamo:

1. i gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto 102/2020, ossia il 28/08/2020, in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, dovranno trasmettere all'Autorità Competente, **entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto, ossia entro il 28/08/2021**, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applicherà la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006;
2. la relazione di cui al precedente punto dovrà essere comunque prodotta **ogni cinque anni** a decorrere dalla data di redazione della precedente relazione o dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione;

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

Dirigente

Dott. Andrea Monsignori

REGIONE UMBRIA

Telefono: .075 504 5164
FAX:

Indirizzo email:
amonsignori@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneamambiente.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto 102/2020 (28/08/2020), in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano **una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025**. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;
4. se, in seguito all'aggiornamento degli elenchi, le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo rientrano tra quelle sopra indicate, il gestore presenta, **entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione** volta all'adeguamento alle disposizioni, allegando alla stessa domanda la relazione, di cui sopra

Il citato obbligo normativo si applica in particolare, ma non in via esclusiva, per gli stabilimenti e le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazione ex art. 296 del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda infine che l'adeguamento alle prescrizioni dell'articolo 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, anche su richiesta dell'autorità competente, potrà essere previsto nelle more dei procedimenti di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relativi a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025, in ogni caso **il termine di adeguamento non potrà essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione**

Stante la ratio delle nuove disposizioni e le agevolazioni previste per gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che questi siano esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

Le misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele "classificate" secondo quanto indicato all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l'adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 ("Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele") i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un'AUA in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

Al fine della presentazione della relazione in scadenza il 28/08/2021 e degli altri adempimenti previsti nel comma 7bis, il gestore dovrà esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie prime impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi



da cui originano le emissioni (convogliate o diffuse) al fine di valutare se le materie prime stesse sono classificate:

- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di rischio: H340, H350, H360 (sezione 2 della scheda di sicurezza);
- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- sostanze estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list).

Precisazioni per la valutazione di sostanze/miscele:

- *la valutazione dovrà riguardare le sostanze/miscele utilizzate come materie prime nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che queste siano convogliate a camino, sia che siano – eventualmente – diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro. Situazioni particolari dovranno essere valutate e descritte dai Gestori caso per caso;*
- *sono trascurabili ai fini della presente valutazione le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo – riferiti alla singola sostanza/miscela e all'intero stabilimento - sono inferiori a 10 kg/anno (ai fini della individuazione del quantitativo utilizzato si faccia riferimento al dato più cautelativo, con utilizzo maggiore, degli ultimi 3 anni);*
- *non sono accettabili valutazioni basate su schede di sicurezza (SDS) superate riportanti Frasi di Rischio (R);*
- *nel caso in cui la materia prima sia costituita da una miscela, si dovrà tener conto dei seguenti principi:*
 - *ai fini della classificazione "CMR", la sola presenza di una sostanza classificata all'interno di una miscela non rende automaticamente classificata la miscela, qualora la percentuale di detta sostanza sia inferiore ad un determinato livello. Per quanto concerne le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (di categoria 1A e 1B) le soglie al di sopra della quale l'intera miscela è classificata cancerogena / mutagena è, pari allo 0,1 % in peso, mentre nel caso delle miscele tossiche per la riproduzione la soglia è pari allo 0,3% in peso. **La classificazione di una miscela (indicazioni di pericolo – Frasi H) è indicata al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza (SDS)** (nel punto 3.2 delle SDS sono, invece, indicati i componenti di una miscela e le loro indicazioni di pericolo non riportati al punto 2, in quanto non presenti in misura significativa nella miscela finale).*
Ai fini delle presenti valutazioni dovranno essere prese in considerazione solo le miscele "classificate", ossia quelle classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360);
- *per quanto concerne sostanze non classificate CMR, ma rientranti nell'elenco delle SVHC, devono essere considerate le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% p/p.*



Regione Umbria

Giunta Regionale

Per eventuali ulteriori approfondimenti sulle materie prime utilizzate nei cicli produttivi si segnala:

- Dossier di registrazione delle sostanze disponibili nel sito ECHA:
<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances>
- Banca dati C&L:
<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Al fine di facilitare la redazione della **relazione da presentare all'Autorità Competente entro il 28/08/2021**, si allega uno schema indicativo delle informazioni minime che devono essere contenute nella suddetta relazione.

La presente comunicazione e lo schema della relazione sono reperibili presso la pagina web, del sito istituzionale, <https://www.va.regione.umbria.it/aua>.

Si ricorda che i nostri uffici sono a disposizione, per eventuali chiarimenti e delucidazioni si prega di contattare Gianluca Bonaccini al n. 0744/484408 o alla e-mail gbonaccini@regione.umbria.it

Cordiali Saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Andrea Monsignori

Allegati alla nota:

- MODELLO_DI_RELAZIONE_ART._271_COMMA_7_bis (DG_0027813_2021)

CRR/sb